

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1485)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1961

Norme relative al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede ad adeguare le carriere del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche a quelle stabilite per il personale statale (dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Trattasi di un necessario adempimento, perchè le norme sul personale del C.N.R. (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, (art. 3) espressamente rinviato, per quanto in esse non previsto, allo stato giuridico del personale statale, e ciò richiede l'allineamento delle carriere secondo i principi del nuovo statuto.

Il disegno di legge è limitato al solo personale amministrativo, bibliografico e di laboratorio. Non riguarda quindi il personale statale addetto al C.N.R., per il quale non si pone alcun problema di adeguamento, nè il personale di ricerca, la cui posizione po-

trà essere più opportunamente riconsiderata in sede di riforma generale della ricerca scientifica.

Oltre all'adeguamento delle carriere, il progetto contempla alcune variazioni alle tabelle organiche a suo tempo stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1946.

Le modifiche appaiono di scarso rilievo (è previsto un incremento complessivo di sole 21 unità), se si tiene conto che dal 1946, anno di istituzione dei ruoli, i compiti del C.N.R. si sono notevolmente accresciuti per gli sviluppi assunti dalla ricerca scientifica nel campo interno e in quello internazionale.

Si prevedono in particolare:

l'istituzione di un posto di ispettore generale e l'aumento di tre posti nelle qualifiche di direttore di divisione e di sezione, per la carriera direttiva del personale amministrativo;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'istituzione di un posto di direttore di 1^a classe e l'aumento di un posto nella qualifica di vice direttore, con corrispondente diminuzione di due unità nelle qualifiche iniziali, per la carriera direttiva del personale bibliografico;

l'istituzione di un posto di ragioniere capo e l'aumento di cinque posti nelle altre qualifiche, per la carriera di concetto del personale di ragioneria;

l'istituzione di un posto di coadiutore principale e l'aumento di due posti nelle qualifiche iniziali, per la carriera di concetto del personale bibliografico;

l'istituzione di due posti di archivista capo e l'aumento di tredici posti nelle qualifiche di primo archivista e archivista, per la carriera del personale esecutivo;

l'istituzione di due posti di commesso e la diminuzione di nove posti di usciere, per la carriera del personale ausiliario;

la stabilizzazione dei ruoli degli addetti di laboratorio e del personale tecnico, istituiti a titolo sperimentale con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, e rivelatisi indispensabili per il funzionamento dei Centri e Istituti di ricerca scientifica.

Il disegno di legge, inoltre, riafferma la estensione al personale del C.N.R. delle norme sullo stato e il trattamento degli impiegati statali (art. 2); stabilisce le modalità per la composizione delle Commissioni esa-

minatrici dei concorsi (art. 3); integra e adegua ai nuovi principi la disciplina del trattamento di quiescenza con particolare riguardo ai casi di destituzione e di dimissioni volontarie degli impiegati (art. 4); ammette il riscatto dei servizi prestati presso il C.N.R. nei casi di passaggio ad impiego statale (art. 5); mantiene la facoltà di assumere personale con contratto a termine (art. 6); sopprime i ruoli transitori del personale di laboratorio e tecnico in dipendenza della istituzione di corrispondenti ruoli organici (art. 7).

Gli articoli 8 e 9 recano norme transitorie per l'inquadramento del personale nelle nuove carriere; per il conferimento dei posti iniziali nel primo biennio di applicazione della legge; per la disciplina del trattamento di quiescenza nei riguardi del personale non di ruolo che conseguiva la nomina in ruolo.

L'articolo finale abroga ogni disposizione contraria o incompatibile.

Nel complesso, il disegno di legge risponde ai principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego e si mantiene entro limiti che possono ritenersi aderenti alle esigenze del Consiglio.

Esso comporta variazioni di spesa di importo irrilevante: il Consiglio può farvi fronte con le normali assegnazioni di fondi, senza incidenza di nuovi oneri a carico del bilancio statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo, si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, sul collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.

Art. 3.

La composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle varie carriere è stabilita con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Art. 4.

L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, richiamato dall'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è sostituito dal seguente:

« In caso di cessazione dal servizio spetta all'impiegato il trattamento di quiescenza co-

stituito dall'intero importo dei conti A e B di cui al precedente articolo.

L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al trattamento di quiescenza nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti degli impiegati statali.

Le funzioni della Commissione competente a pronunciarsi sull'eventuale mantenimento del trattamento di quiescenza agli impiegati statali destituiti, nei casi in cui tale mantenimento è ammesso, sono esercitate, per gli impiegati del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalla Giunta amministrativa del Consiglio medesimo.

In caso di perdita del diritto al trattamento di quiescenza, il coniuge ed i figli dell'impiegato conseguono il diritto alla liquidazione a loro favore dell'importo del solo conto B, mentre il conto A è riscosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. La ripartizione dell'importo del detto conto B tra il coniuge ed i figli, se non vi è accordo tra loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'importo del conto B è devoluto ad atti di assistenza a favore del personale.

In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei conti A e B è assegnato e ripartito secondo le norme e con le limitazioni stabilite dall'articolo 2122 del Codice civile ».

Art. 5.

In caso di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 6.

Oltre al personale di ruolo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche può avvalersi, per determinate esigenze di carattere amministrativo o per speciali mansioni di carattere scientifico e tecnico, di personale a contratto a tempo determinato.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I contratti tipo ed il contingente numerico massimo del personale, di cui al primo comma, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

I ruoli transitori del personale ausiliario di cui alla tabella n. 2 annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

Art. 8.

Il personale dipendente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli dell'amministrazione centrale, è inquadrato nei corrispondenti ruoli, di cui alle tabelle annesse alla presente legge, con la qualifica corrispondente al grado, o alla qualifica, rivestiti alla data anzidetta.

Per il personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli transitori soppressi a norma dell'articolo 7, si osservano le seguenti disposizioni:

a) i primi addetti di laboratorio, gli addetti di laboratorio e gli addetti di laboratorio aggiunti, nonché i primi tecnici ed i tecnici di prima, di seconda e di terza classe sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo degli addetti di laboratorio — carriera di concetto — e nel ruolo dei tecnici di laboratorio — carriera esecutiva — di cui alla tabella E, allegata alla presente legge;

b) il vice addetto di segreteria presentemente in servizio è inquadrato nel ruolo del personale dei servizi bibliografici e documentari — carriera di concetto — di cui alla tabella B, annessa alla presente legge;

c) gli archivisti e gli applicati di prima e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella C, annessa alla presente legge.

Il personale di cui ai precedenti commi conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui già è in possesso. Esso conserva, altresì, nelle nuove qualifiche, l'anzianità maturata nei gradi e nelle qualifiche di provenienza.

I consiglieri di terza classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore dello stesso ruolo.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, sono disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I subalterni appartenenti al soppresso ruolo di cui alla tabella n. 2, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio, sono collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti, che dopo l'inquadramento di cui all'articolo 8 risultino disponibili nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, saranno conferiti mediante pubblici concorsi, nei quali la metà dei posti stessi sarà riservata ai dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche che, all'atto della sopra indicata entrata in vigore, si trovino in servizio continuativo da almeno tre anni, ferme restando le riserve di posti di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti non di ruolo che conseguano, in base alle norme contenute nel primo comma, l'immissione nei ruoli, il Consiglio Nazionale delle Ricerche verserà sul conto A, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 giugno 1946, tante mensilità dell'ultima

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

retribuzione percepita nella posizione non di ruolo per quanti sono gli anni interi di servizio prestato nella posizione stessa, con esclusione di ogni altra indennità di preavviso o di anzianità.

Inoltre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed i predetti dipendenti verseranno sul conto B i contributi di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 1946, per il periodo di servizio prestato nella posizione non di ruolo.

Non sono applicabili nei confronti del personale del Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche le norme concernenti i ruoli spec transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, alla legge 5 giugno 1948, n. 376, ed alle relative norme aggiuntive modificatrici, nonché quelle concernenti ruoli aggiunti di cui al titolo I, parte del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni contrarie incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

ALLEGATO

**TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

TABELLA A

PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo Amministrativo

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Ispettore generale	1
500	Direttore di divisione	2
402	Direttore di sezione	3
325	Consigliere di 1 ^a classe	6
271	Consigliere di 2 ^a classe	
229	Consigliere di 3 ^a classe	
Totale		12

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo di ragioneria

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Ragioniere capo	1
402	Ragioniere principale	2
325	Primo ragioniere	3 a)
271	Ragioniere	3
229	Ragioniere aggiunto	4
202	Vice ragioniere	
Totale		13

a) Le funzioni di Economo sono disimpegnate da un primo ragioniere.

TABELLA B

PERSONALE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTARI

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo bibliografico

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Direttore bibliografico di 1 ^a classe	1
500	Direttore bibliografico di 2 ^a classe	1
402	Vice direttore bibliografico	2
325	Consigliere bibliografico di 1 ^a classe	6
271	Consigliere bibliografico di 2 ^a classe	
229	Consigliere bibliografico di 3 ^a classe	
Totale		10

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo bibliografico

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
402	Coadiutore principale	1
325	Primo coadiutore	2
271	Coadiutore	2
229	Coadiutore aggiunto	4
202	Vice coadiutore	
Totale		9

TABELLA C

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
271	Archivista capo	2
229	Primo archivista	6
202	Archivista	14
180	Applicato	18
157	Applicato aggiunto	
Totale		40

TABELLA D

PERSONALE AUSILIARIO

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
173	Commesso	2
159	Usciere capo	5
151	Usciere	8
142	Inserviente	
Totale		15 a)

a) Più un posto transitorio per ogni singola qualifica da riassorbire con la prima vacanza.

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
159	Agente tecnico	3

**TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI LABORATORIO ADDETTO
AGLI ISTITUTI ED AI CENTRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE**

TABELLA E

PERSONALE TECNICO

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo degli addetti di laboratorio

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
402	Addetto principale di laboratorio	2
325	Primo addetto di laboratorio	3
271	Addetto di laboratorio di 1 ^a classe	5
229	Addetto di laboratorio di 2 ^a classe	8
202	Addetto di laboratorio di 3 ^a classe	
Totale . . .		18

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
271	Tecnico capo	2
229	Primo tecnico	8
202	Tecnico di 1 ^a classe	12
180	Tecnico di 2 ^a classe	
Totale . . .		22